

## RASSEGNA COMUNE BOLOGNA

### NORMATIVE PER GLI ENTI LOCALI, NOTIZIE DAL NAZIONALE

<b>LA REPUBBLICA</b>	11/02/12	'L'Imu ci costa 1,2 miliardi pronti a demolire le stalle'	2
<b>IL SOLE 24 ORE</b>	11/02/12	Agevolazione Ici selettiva per le pertinenze dei fabbricati	3
<b>IL SOLE 24 ORE</b>	13/02/12	NORME E TRIBUTI: Fallimenti, il privilegio esteso vale anche per i vecchi crediti	4
<b>LA REPUBBLICA</b>	14/02/12	Imu prima casa, debutto con aliquota al quattro per mille	5





Confronto

Il presidente di Confagricoltura Mario Guidi chiede correttivi

## “L’Imu ci costa 1,2 miliardi pronti a demolire le stalle”

BARBARA ARDÙ

ROMA — «E’ una patrimoniale e nemmeno tanto mascherata». Mario Guidi, presidente di Confagricoltura è convinto che l’Imu, la nuova tassazione sugli immobili, penalizzi fortemente le imprese agricole, le grandi, ma soprattutto le piccole.

Cosa è cambiato e perché parla di patrimoniale?

«Il sistema di tassazione sull’agricoltura è stato stravolto. Fino a ieri veniva tassato il terreno e nell’imposta erano compresi anche tutti gli immobili che sorgono sui campi. La nuova Imu invece tassa il terreno e poi va a incidere anche su ogni singolo immobile, dalla casa di abitazione (circa 1 milione, ma ce ne sono molte altre disabitate) a stalle, fienili, silos, celle frigorifere, ricoveri per animali, depositi (circa 2 milioni). Il risultato è che si raddoppia o si quintuplica la tassazione. Forse prima era bassa, ma non ho mai visto incrementi a doppi zeri. Una prima stima calcola in circa 1 miliardo e 200 mila euro le tasse aggiuntive. L’Imu colpisce



Mario Guidi

strugge così anche quello che è storicamente il paesaggio agricolo italiano».

Ci sono però casali e stalle che sono diventate ville o bed and breakfast. Che fine ha fatto la mappatura col satellite del territorio?

«Sarà pronta nel novembre 2012. Noi chiediamo che si attenda fino a quella data e poi si tassi chi ha una stalla trasformata in villa o in altra attività».

Cosa vi hanno risposto governo e forze politiche?

«La politica s’è mossa, ma troppo tardi. Ora però c’è una mozione Pdl-Pd in Senato. Il governo ha creato un tavolo tecnico dove stanno emergendo queste incongruenze, credo ora ci sia tempo per miglioramenti».

Pensate a forme di protesta?

«Non escludiamo nulla, ma siamo cauti perché consapevoli della fragilità del Paese in questo momento».

La Commissione europea ha aperto una procedura contro l’Italia per il mancato pagamento delle multe sulle quote latte, che sarebbero aiuti di Stato. Fula Lega un anno fa, a chiedere e ottenne una proroga al pagamento. Come finirà?

«C’era da aspettarselo, il governo ha traccheggiato troppo tempo. L’Italia potrebbe venire accusata e finiremo per pagare la multa. Proprio l’altro giorno c’è stato un incontro con il ministro dell’Agricoltura Mario Catania, ma la Lega insiste. Noi siamo per il rispetto delle regole, sia perché finiranno per pagare tutti i cittadini, sia perché si è falsata la concorrenza. E in ultimo è stata intaccata la credibilità dello Stato».



Il governo si è mosso in ritardo con l’Europa sulle quote latte, la multa è probabile, ma la Lega continua a pesare



tutti i settori, ma se mediamente va a incidere sul Pil per l’1,3%, per quello agricolo si arriva fino al 5%».


E’ su stalle e fienili che le aziende agricole non vogliono pagare l’Imu?

«Certo. Si paghi sulla casa di abitazione, ma non sugli immobili che servono alla produzione. Non è pensabile una doppia tassazione, anche perché la crisi ha fatto chiudere stalle e molte aziende hanno riconvertito la produzione. Non solo: ci sono tanti casali abbandonati che potrebbero essere ristrutturati. E invece ricevo continuamente mail di agricoltori che sono pronti ad abbattere. Si di-

Pagina 27

Bruxelles contro l’Italia per le quote latte

Molte, quasi un miliardo, sul conto dei pagamenti: i proprietari di Stato







**Fisco e immobili.** Sentenza della Ctr di Bologna

# Agevolazione Ici selettiva per le pertinenze dei fabbricati

**Antonio Piccolo**

In tema di Ici i Comuni potevano stabilire che il beneficio fiscale previsto per l'abitazione principale (aliquota ridotta o esenzione dal pagamento) si applicasse solo per alcune pertinenze. Questo il succo della sentenza n. 97/20/11 con la quale la Commissione tributaria regionale di Bologna, nel riformare la decisione dei primi giudici bolognesi (sentenza n. 76/12/09), ha accolto l'appello dell'ente impositore competente. Il Collegio provinciale, invece, aveva disapplicato per illegittima la norma regolamentare, adottata in base all'articolo 59, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 446/97, che sanciva il trattamento di favore solo per un'unità pertinenziale (box) e non per due, come richiesto dal soggetto passivo ricorrente.

Secondo i giudici di appello, la norma primaria (articolo 59, comma 1, lettera d, del decreto 446/97) ha attribuito ai Comuni un potere regolamentare di

screzionale che, come tale, permette loro di disciplinare in dettaglio le pertinenze dell'abitazione principale. Il potere è così ampio che ciascun Comune «può ben disporre un'agevolazione limitata nel numero delle pertinenze cui si applica la riduzione di aliquota prevista per l'abitazione principale». Ciò

## L'INDICAZIONE

I comuni possono decidere per l'applicazione limitata dei benefici che sono riconosciuti all'abitazione principale

trova conforto - prosegue il collegio regionale - nell'articolo 52 dello stesso decreto 446/97 che al comma 1 dispone fra l'altro che gli enti locali possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie e, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti. La definizione di

pertinenza contenuta negli articoli 817 e 818 del codice civile, quindi, può operare solo «per quanto non regolamentato», ma se il Comune ha regolamentato, come nella fattispecie, l'aliquota agevolata (ovvero dall'anno 2008 l'esenzione dal pagamento dell'imposta) si applica soltanto per un solo box (unità immobiliare censita alla categoria catastale C/6).

La sentenza in commento, che si raccorda con la tesi ministeriale (fra le ultime, Rm 12/DF del 5 giugno 2008, paragrafo 3), ci dà la sensazione che i (concisi) passaggi motivazionali siano stati esplicitati tenendo conto soprattutto della disciplina dell'Imu che, nel sostituire l'Ici a decorrere da quest'anno, ha disposto espressamente che le pertinenze dell'abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle stesse (articolo 13, comma 2, ultimo

periodo, del decreto Monti).

La disciplina dell'Ici non contempla alcuna esplicita nozione di pertinenza. Il ministero delle Finanze, con circolare 318/E del 14 dicembre 1995, precisò che tutte le pertinenze dell'abitazione principale andavano assoggettate all'aliquota ordinaria. In seguito l'articolo 59, comma 1, lettera d) del decreto 446/97 ha attribuito ai Comuni la potestà di «considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto».

Tale previsione è stata voluta dal legislatore al fine di semplificare la gestione del tributo e di introdurre elementi di maggiore equità fiscale. Le incertezze interpretative sul trattamento delle pertinenze sono sorte con la circolare 114/E del 25 maggio 1999, con la quale il ministero delle Finanze ha riconosciuto il potere di prevedere una disciplina di dettaglio delle unità pertinenziali. Secondo l'interpretazione, la possibilità per i Comuni di introdurre norme integrative o anche eventualmente derogatorie rispetto alle previsioni del codice civile non si pone in contraddizione con le stesse, dato che l'articolo 818 del medesimo Codice civile lascia spazio a una specifica deroga al criterio generale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Pagina 30**







**Tributi.** La via rapida si applica a tutte le imposte

# Fallimenti, il privilegio esteso vale anche per i vecchi crediti

**Maurizio Fogagnolo**

Dal 2012 tutti i tributi locali avranno natura privilegiata nell'ambito delle procedure fallimentari.

È questo l'effetto della norma introdotta dal Dl 201/2011 con cui il Governo ha esteso a tutti i tributi comunali e provinciali la natura privilegiata mobiliare, che l'articolo 2752 del Codice civile riconosceva ai crediti statali per imposte e sanzioni e solo in via subordinata ai crediti tributari di Comuni e Province previsti dalla legge per la finanza locale (Rd 1175/1931), con l'unica eccezione dell'imposta sulla pubblicità.

La norma aveva generato un'accesa controversia tra chi interpretava in modo restrittivo l'articolo 2752 del Codice civile, considerando privilegiate solo le imposte espressamente citate dal Rd 1175/1931, e chi invece riteneva che il richiamo dovesse intendersi rappresentativo di tutte le norme che disciplinano la finanza locale, tra cui in particolare il Dlgs 504/1992 e il Dlgs 507/1993, per garantire, ai sensi dell'articolo 2778 del Codice civile, il diritto degli enti locali - quali soggetti attivi d'imposta - a incassare gli importi anche in caso di fallimento, a prescindere dalla denominazione dell'imposta o della tassa.

Quest'ultimo orientamento era stato recepito dalla Cassa-

zione a Sezioni Unite nella sentenza 11930/2010, in cui era stato precisato che il privilegio generale sui mobili istituito dall'articolo 2752, comma 3 del Codice civile in favore dei Comuni doveva formare oggetto di interpretazione estensiva, e quindi esteso anche all'Ici e ai relativi accessori oltre che ai crediti Tarsu/Tia.

Questo indirizzo giurisprudenziale è stato ora tradotto in norma dal Governo Monti,

## IL PRINCIPIO

La norma del Dl 201/2011 ha natura interpretativa per cui produce effetto sui rapporti precedenti alla sua entrata in vigore

che con l'articolo 13, comma 13 del Dl 201/2011, ha precisato in modo definitivo che «il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali».

A fronte di questo intervento normativo è venuta quindi meno l'incertezza sulla natura privilegiata dei crediti tributari degli enti locali, sia futuri - tra cui rientreranno anche l'Imu e la futura Res, al pari degli altri tributi minori ancora vigenti (Tosap/Cosap,

oltre all'imposta di soggiorno e di scopo) - sia riferiti ai procedimenti di insinuazione ancora pendenti alla data di entrata in vigore della nuova norma, a fronte della sua indiscussa natura interpretativa.

L'intervento del Legislatore appare importante in particolare a fronte della sua applicabilità anche ai rapporti pregressi, che porterà a definire tutti i procedimenti di opposizione pendenti, derivati dalla mancata ammissione al privilegio dei crediti degli enti locali. Si determina di fatto la cessazione della materia del contendere, e si rende possibile il recupero quanto meno di una parte dei tributi non versati dai soggetti falliti, che difficilmente avrebbero potuto essere realizzati ove i crediti degli enti locali fossero stati ammessi al passivo in via chirografaria.

La definizione del problema non deve peraltro portare gli enti a pensare che l'ammissione al privilegio possa costituire un automatismo, in quanto nei fallimenti è sempre previsto che sia il creditore a dover indicare in modo preciso le norme di riferimento per il riconoscimento di una causa di prelazione; gli enti dovranno azionare correttamente le proprie istanze di ammissione al passivo, per evitare di basarle su norme modificate dal legislatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





# Imu prima casa, debutto con aliquota al quattro per mille

[illegible]